



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO IPPOLITO

Dott. DOMENICO CARCANO

Dott. CARLO CITTERIO

Dott. PIERLUIGI DI STEFANO

Dott. ERSILIA CALVANESE

SENTENZA
- Presidente - N. 186
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 39909/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~ORDINANZA~~
~~SENTENZA~~


sul ricorso proposto da:

AIELLO ALESSANDRO N. IL 27/06/1960

avverso la sentenza n. 1169/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/07/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *A. Rossi*
che ha concluso per *l'annullamento del ricorso*



Udito, per la parte civile, l'Avv. *I. Blasi ni sott. avv. Monteverde* per la conferma

Udit i difensor Avv. *delle istituzioni civili*



ORDINANZA

RITENUTO IN FATTO

1. Alessandro Aiello è stato condannato il 9.10.2014 dal Tribunale di Genova alla pena di giustizia per due reati di falsa testimonianza, in relazione a deposizioni rese il 11.04.2007 in un processo penale (capo A) e il 16.02.2007 in un processo civile del lavoro (capo B), nonché al risarcimento dei danni in favore di Maurizio Durante, costituitosi parte civile; il primo Giudice assegnava alla parte civile anche una provvisionale. La Corte d'appello di Genova il 2.7.2015 confermava la prima sentenza, solo revocando l'assegnazione della provvisionale, dando atto che a tale data i reati ancora non erano prescritti, in ragione di due periodi di sospensione nel giudizio di primo grado (22.1-30.3.2013; 11.7.13-4.3.2014). Per entrambi i reati è invece oggi decorso il termine di prescrizione.

2. A mezzo del difensore ricorre contro la sentenza d'appello enunciando due motivi:

- "violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento agli articoli 192, 530 c.p.p.": il ricorrente ricostruisce il contesto complessivo (un rapporto lavorativo tra la società SICOM di cui era titolare e la società CETENA di cui Durante era dipendente, con regalie date ai dipendenti della seconda solo in relazione a tale rapporto e qualità, senza alcuna relazione lavorativa autonoma, parallela e diversa tra i due, sicchè le sue risposte si sarebbero riferite al secondo aspetto) e censura le valutazioni della Corte distrettuale;

- "violazione degli articoli 157 - 159 c.1 n. 3 c.p.p." in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione, perché entrambe le sospensioni avrebbe dovuto essere considerate di soli sessanta giorni afferendo rinvii per legittimo impedimento professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo risulta inammissibile perché al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti. Non si confronta con le specifiche argomentazioni dei Giudici d'appello (p. 2 e 3) e si limita a riproporre nel merito la versione difensiva disattesa in entrambi i gradi di giudizio.

2. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il difensore pare dedurre per entrambi i rinvii di un proprio duplice legittimo impedimento professionale.

Invece, dalla lettura dei verbali delle udienze del 22.1.2013 e dell'11.7.2013 risulta che: il primo rinvio è stato disposto per legittimo impedimento dell'imputato per malattia e che il rinvio è stato di sessantasette giorni, che vanno tutti computati nella sospensione, poiché il certificato medico indicava una prognosi di sette giorni ed i sessanta giorni decorrono dalla prevedibile cessazione della causa di impedimento (art. 159, comma 1, cod.pen.); il secondo rinvio è stato disposto per l'adesione del difensore ad iniziativa associativa di astensione dalle udienze, sicché correttamente (come da ultimo ricordato da Sez.U, sent. n. 4909 del 18/12/2014 ud., dep. 02/02/2015, Rv. 262913, Torchio) è stato giudicato sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo del rinvio. Né sul punto può parlarsi di censura afferente una questione di diritto, posto che il motivo tace e che l'orientamento giurisprudenziale è da tempo assolutamente consolidato (le stesse Sezioni Unite richiamate dandolo per ormai pacifico).

La deduzione che sorregge il motivo è pertanto, nei termini prospettati, manifestamente infondata.

3. Tuttavia, alla data della sentenza d'appello pur considerando l'intero periodo di sospensione richiamato a p. 1 della sua motivazione, il solo capo B era già prescritto risultando consumato il 16.2.2007 (anche computati i complessivi dieci mesi di sospensione pervenendosi a data precedente il 2.7.2015).

E poiché sul punto la sentenza d'appello era stata comunque censurata, sia pure con argomentazione inconsistente, tale reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

4. Non era invece prescritto il reato di cui al capo A (data di consumazione 11.4.2007). In relazione ad esso il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Del primo motivo si è detto. Del secondo motivo pure. Quanto al reato di cui al capo A, infatti, alla manifesta infondatezza delle deduzioni si aggiunge il dato obiettivo della mancata consumazione del termine complessivo di prescrizione prima della deliberazione d'appello.

5. La conseguente inammissibilità di entrambi i motivi relativi al capo A ripropone la questione di diritto della sorte dell'autonomo capo di imputazione che sia stato impugnato, con motivi poi valutati originariamente inammissibili, con unico ricorso relativo anche a diverso e autonomo capo di imputazione i cui motivi sono stati accolti.

Si tratta in altri termini di decidere se pur essendo i motivi relativi al capo A originariamente inammissibili, anche il capo A debba essere dichiarato estinto per la prescrizione maturata dopo la proposizione del ricorso, in esclusiva ragione del fatto che uno dei motivi relativi al diverso e autonomo capo B è stato accolto.

6. La risposta a tale questione di diritto non è consolidata nella giurisprudenza della Corte.

In particolare, tra quelle massimate, le sentenze Sez. 5, sent. 15599 ud. 19.11.2014, dep. 15.04.2015; Sez.4, sent. 51744 del 13.11.2014; Sez.6 sent. 33030 del 29.05.2014; Sez.6 sent. 50334 del 02.10.2013; Sez.6 sent. 6924 del 20.10.2011, dep. 22.02.2012 hanno affermato il principio massimato nei seguenti termini: L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti.

Invece, Sez.2 sent. 31034 del 05.07.2013 e Sez. 5 sent. 16375 del 13.01.2014 hanno affermato l'opposto principio massimato nei seguenti termini: La Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.

Il contrasto è stato oggetto anche di segnalazione dell'Ufficio del massimario (relazioni 20141061 e 20131027).

6. Le argomentazioni poste a base del primo orientamento sono in definitiva quelle che seguono.

<<Si ripropone la questione di diritto se, nel caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati (cosiddetta plurima o cumulativa), l'ammissibilità di motivi afferenti uno o più di essi renda, per ciò solo, ammissibile il ricorso anche relativamente agli altri reati, i cui pertinenti autonomi motivi risultino invece inammissibili, con la conseguenza, quando (come nel caso di specie) per tutti sia decorso il termine ultimo di prescrizione, di imporre la dichiarazione di estinzione anche per i secondi. 4.1
Opportuno ribadire il caso: non si tratta della mancata originaria impugnazione del punto della responsabilità all'interno di un unico capo di imputazione, dove il fenomeno che si configura è quello della mera preclusione, che non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione

l'autorità di cosa giudicata, quando si sia in presenza di impugnazione ammissibile relativa ad altri punti della deliberazione (come quelli afferenti circostanze o la determinazione della pena). In tal senso è l'attuale giurisprudenza di questa Corte suprema (per tutte, S.U. sent. 1/2000 Tuzzolino), che ricorda pure come il giudicato parziale sui punti della decisione (intesi come statuizione avente autonomia giuridico-concettuale) relativa ad un unico capo di imputazione possa formarsi nel caso di annullamento con rinvio (art. 624 c.p.p., comma 1: per tutte, Sez. 1, sent 575/1993). Nella nostra fattispecie, della sentenza plurima o cumulativa, vi è stata "confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali, con la costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione". Da qui la nozione di "capo della sentenza": "ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato", "atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza" (S.U. sent 1/2000 Tuzzolino; S.U. sent 10251/2007, Michaeler). In altri termini, una fattispecie nella quale "la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale" (S.U. sent. Tuzzolino, cit). 4.2 Se più, ed autonome tra loro, sono le regiudicande, tante quanti sono i capi di imputazione (i diversi reati per cui si procede), plurimi sono anche i "rapporti di impugnazione" che si costituiscono, uno per ciascun capo/reato. E ciascuno di essi rimane soggetto alla regola di ammissibilità della doglianza corrispondente, indispensabile a costituire il singolo rapporto (processuale) di impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. A). Con la necessaria sistematica conseguenza che l'inammissibilità del motivo di ricorso "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (tra cui la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso): S.U. sent. 32/2000, De Luca. L'occasionale trattazione congiunta delle diverse regiudicande (come avviene appunto nelle sentenze plurime o cumulative) non può stravolgere l'applicazione di tali principi, mancando alcuna ragione sistematica, tanto meno meritevole di tutela riconducibile ai principi costituzionali in materia di processo penale ed allo stesso diritto di difesa, che giustifichi la "contaminazione positiva" tra regiudicande autonome. Condivisibilmente, quindi, questa Corte suprema ha affermato il principio di diritto già massimato nei termini che "nell'ipotesi di sentenza plurima, qual è quella che decide su

più capi di imputazione, il gravame è da intendersi limitato ai soli capi che hanno formato oggetto di valido gravame" (Sez.2, sent. 1312/1997). Tale principio, in quel caso enunciato relativamente ad ipotesi in cui per alcuno dei capi di imputazione non era stato proposto gravame (principio significativamente, perché espressione di una corretta lettura sistematica, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che aveva trattato il tema nell'ambito del codice previgente: per tutte, Sez. 1, sent. 8074/1987), trova piena applicazione anche nel caso in cui il gravame, pertinente il singolo capo di imputazione, risulti originariamente inammissibile (contesto che, come insegnato dalla richiamata S.U. De Luca, impedisce il formarsi del corrispondente rapporto di impugnazione), atteso che sul piano degli effetti processuali la mancata impugnazione equivale all'impugnazione originariamente invalida. 4.3 Va quindi confermata la giurisprudenza di questa Sezione che anche in tempi recenti (Sez. 6, sent. 50334/2013, con diffusa specifica motivazione sul punto, par. 11.3; Sez. 6, sent. 6924/2012; in precedenza Sez. 6, sent. 34171/2008) ha convenuto nell'affermare il principio di diritto secondo cui nel caso di sentenza plurima o cumulativa, per l'autonomia dei capi di imputazione la statuizione di inammissibilità del ricorso in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili relativi ad altri capi di imputazione, ancorché enunciati con il medesimo ricorso>> (sent. 33030/2014 cit.).

Ancora:

<<Nè vale al fine evidenziare che la prescrizione dei capi di sentenza relativi alle imputazioni in oggetto sarebbe nella specie favorita dalla fondatezza del motivo di ricorso legato alla imputazione di cui al capo 6, tale da aver giustificato l'annullamento della sentenza nella parte afferente alla relativa statuizione di condanna. La Corte infatti aderisce sul punto all'orientamento, già manifestato da questa stessa sezione (con la sentenze del 20/10/2011, dep. 22/02/2012, n. 6924, Fantauzza ed altro, e n. 34171/2008, Mannina) in forza al quale l'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento ad altri addebiti contestati con il medesimo ricorso. Alla unicità del ricorso relativo a più imputazioni definite con la medesima decisione di condanna non equivale infatti la unicità del rapporto processuale instaurato per effetto del gravame laddove più siano



i capi di condanna contestati dal medesimo ricorrente; piuttosto, come chiarito anche delle SS UU di questa Corte (sentenza n. 1/2000) "in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni, i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni". Ciascun capo di sentenza, proprio in ragione della autonomia dei rapporti processuali, malgrado la trattazione unitaria del processo, mantiene una autonoma attitudine al giudicato, a prescindere dalla sorte delle altre imputazioni; ciò sia nel caso di impugnazione parziale, per i capi di sentenza non impugnati, ma anche in ipotesi di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., derivato dall'accoglimento del ricorso solo per alcuni capi di condanna e non per altri così da dare corpo al giudicato parziale. Il tutto presuppone la autonomia in via di principio dei momenti processuali riferiti a ciascuna imputazione, solo documentalmente connotati dalla proposizione di un unico ricorso e la scindibilità del gravame unico proposto dal medesimo ricorrente e avente ad oggetto imputazioni diverse. Del resto, che la unicità del ricorso non significhi inscindibilità delle sottese situazioni processuali corrispondenti ad imputazioni diverse è confermato dal fatto che ove, proposto da più parti, un unico gravame mosso avverso la stessa sentenza per capi che autonomamente riguardano i diversi ricorrenti da pacificamente corpo a più rapporti processuali, scindibili in tanti processi quanto sono i ricorrenti; e, non a caso, nel trattare i fenomeni della riunione o separazione in fase di legittimità il codice di rito (art. 603, comma 3) non fa riferimento ai ricorsi bensì ai giudizi così confermando che al singolo ricorso ben possono corrispondere giudizi e quindi rapporti processuali distinti e che può procedersi alla separazione anche tra giudizi promossi, per più capi di condanna, promossi da un unico ricorrente con un unico ricorso. Nè, infine, può ritenersi che il diritto dell'imputato alla prescrizione, da più parti rivendicato in termini di prerogativa costituzionalmente protetta, possa imporre una soluzione interpretativa diversa giacché, laddove l'estinzione sia maturata nelle more tra la sentenza di secondo grado e il giudizio di cassazione, il decorso del tempo acquisisce rilievo solo in presenza di una ragione, prospettata e prospettabile in termini tali da poter ritenere validamente incardinato il rapporto processuale sotteso al controllo di legittimità mediante la indicazione di motivi consentiti ex 606 c.p.p., comma 1 o non manifestamente infondati; ciò avuto riguardo alla specifica imputazione oggetto di condanna e

contestazione innanzi alla Corte, non ad ogni possibile altro capo di decisione in ordine al quale i motivi di ricorso siano stati ritenuti invece fondati>> (sent. 50334/2013 cit.).

Così, poi, la sentenza 51744/14:

<<5. Quanto alle altre imputazioni di cui all'art. 187 C.d.S. e alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 aventi natura contravvenzionale, si pone il problema della rilevabilità della prescrizione del reato (intervenuta in epoca successiva alla sentenza di appello) in relazione all'esito, evidentemente favorevole all'imputato, che ha avuto il ricorso per la contestazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ritiene il Collegio che la inammissibilità delle censure proposte in ordine agli stessi impedisca di dichiarare l'effetto estintivo, in conformità all'orientamento di questa Corte (sez. 6, 20.10.2011 n.6924 Rv. 256556; Sez. 6, 2.10.2013 n.50334 Rv. 257846; sez. 6, 29.5.2014 n.33030 Rv. 259860) secondo cui l'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti. Al riguardo si è già in precedenza (sez. 4, 6.11.2012 n.49817 non massimata sul punto) rilevata l'opportunità di una riflessione sulla estensione della impugnazione nei processi cumulativi tra cui rientra quello in esame (sentenza che ha statuito in ordine a più reati addebitati al medesimo imputato trattati in un medesimo contesto stante le norme che consentono la riunione - art. 12 c.p.p. e art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b); occorre in particolare richiamare la sentenza delle S. Unite del 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino nella parte in cui le sezioni unite hanno ribadito la esistenza di "un filone cospicuo ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte, in cui, fin da quando era in vigore il codice del 1930, è stato precisato che, in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni. Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione". Da tali chiarissime considerazioni, sia pure rese in occasione di una diversa questione giuridica, è stata tratta la conclusione, che in questa sede si ribadisce, secondo cui pur essendo

formalmente unico il documento che rappresenta e contiene l'impugnazione, la stessa deve considerarsi concettualmente distinta ed autonoma per quanto riguarda i singoli reati, cioè i vari capi della sentenza. Con la conseguenza che l'ammissibilità o inammissibilità della stessa deve essere valutata in relazione ai singoli capi cui si riferisce. Nella specie dunque essendo stati proposti motivi non consentiti nei riguardi dei due reati contravvenzionali, la impugnazione è in parte qua inammissibile e comporta la impossibilità di dichiarare la prescrizione, atteso che all'interno dell'unico, ma complesso, rapporto processuale che si costituisce nel caso di processo oggetti va mente cumulativo (pluralità di contestazioni nei confronti di un unico soggetto), le singole contestazioni, che rappresentano distinti capi della sentenza, mantengono la loro individualità, come peraltro è reso palese dalla possibilità di separazione dei giudizi fin anche da parte della Corte di Cassazione (art. 610 c.p.p., comma 3). Con la conseguenza che l'ammissibilità o inammissibilità dei motivi di ricorso deve essere autonomamente e separatamente valutata con riguardo alle singole contestazioni, nel senso cioè che occorre avere riguardo ai motivi che attengono alla singola contestazione, senza che sia possibile ritenere che la ammissibilità o perfino la fondatezza del ricorso su un distinto capo della sentenza abbia l'effetto di rendere consentito o non manifestamente infondato, e quindi ammissibile, il ricorso anche sugli altri capi>>.

Ed infine la sentenza 15599/2015, che dopo aver richiamato la giurisprudenza appena riportata conclude:

<< 3.2 La conclusione cui si ritiene di aderire appare altresì in linea con le indicazioni offerte da recenti pronunce che, con riguardo allo speculare problema della rilevabilità di una prescrizione verificatasi anteriormente alla decisione di secondo grado pure in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, hanno posto l'accento su "una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello e quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione: ed invero, la prima, venuta ad esistenza prima della conclusione della fase di merito, avrebbe dovuto imporre al giudice di rilevarla, in ossequio a quel meccanismo automatico previsto dal legislatore che ... postula per il giudice (di merito) un mero atto di ricognizione" (Cass., Sez. 3[^], n. 2001 del 30/10/2014, Fasciana, Rv 262014, secondo cui al giudice di legittimità non può essere preclusa la possibilità di porre rimedio ad un errore colpevole del giudice di merito; v. anche Cass., Sez. 5[^], n. 42950 del 17/09/2012, Xhini).

Errore che nella odierna fattispecie risulta compiuto con riguardo ai reati risalenti al 17/03/2006, in relazione ai quali vi è stata comunque specifica doglianza del ricorrente; con riferimento ai reati per cui la prescrizione è invece maturata successivamente alla pronuncia impugnata, non vi sono errori del giudice di merito cui porre rimedio, e sarebbe stato onere del ricorrente articolare doglianze idonee alla instaurazione di un valido rapporto processuale per ciascuna delle contestazioni de quibus. Nè può affermarsi che, dinanzi al maturare dei termini di legge per il verificarsi della causa estintiva ex art. 157 c.p., vengano comunque in gioco diritti dell'imputato di rilievo costituzionale: la prescrizione di un reato consegue infatti al venir meno dell'interesse dello Stato all'affermazione della pretesa punitiva, cui non si correla un "diritto" dell'imputato a vederla dichiarare. Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte - nel attribuirle rilevanza alla rinuncia alla prescrizione solo dopo che questa sia effettivamente sopravvenuta - richiama la più ampia e generica nozione di "posizione giuridica soggettiva" (v. Cass., Sez. 4[^], n. 119 del 12/11/2010, Salemi, Rv 249349); a fronte del decorso del tempo che importa la caducazione della pretesa punitiva, il diritto dell'imputato cui l'ordinamento riconosce rango costituzionale è invece quello opposto: di avere un processo, e rinunciare dunque alla prescrizione. Tant'è che il giudice delle leggi, nel dichiarare il contrasto del previgente art. 157 c.p., con il dettato dell'art. 3 Cost., e - appunto - art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato fosse rinunciabile dall'imputato, ritenne "privo di ragionevolezza, rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che l'interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale siano cessati, sorto a causa di circostanze comunque non dominabili dalle parti, debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova" (Corte Cost., sentenza n. 275 del 23/05/1990)>>.

7. Delle due sentenze massimate che in tempi recenti hanno affermato il principio contrario, la prima (Sez.2 sent. 31034 del 05.07.2013) sembra dare per scontata la conclusione: <<Tuttavia, la fondatezza della doglianza sulla intervenuta prescrizione del reato di insolvenza fraudolenta, escludendo la manifesta infondatezza del ricorso e dunque la insussistenza del - rapporto processuale in questa sede di legittimità, rapporto invece legalmente instauratosi, impone la dichiarazione di prescrizione anche per il diverso delitto di tentata estorsione>>.

La seconda (16375/2014 cit.) così argomenta: << 5. Deve, peraltro, rilevarsi che in data 01/10/2012 e, dunque, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione per entrambi i reati ascritti all'imputato: poiché, qualora non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 - dep. 26/02/2008, Rv. 238467), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione, dovendosi invece rigettare il ricorso agli effetti civili. La declaratoria di estinzione per prescrizione deve investire anche il reato di cui all'art. 473 c.p., in relazione al quale il motivo proposto dal ricorrente risulta, come si è visto, inammissibile: pur nella consapevolezza dell'esistenza di un diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6^, n. 6924 del 20/10/2011 - dep. 22/02/2012, Fantauzza, Rv. 256556), il Collegio condivide l'orientamento secondo cui la Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato, orientamento, questo, che valorizza l'instaurazione, ad opera di siffatto ricorso, di un valido rapporto processuale (Sez. 2^, n. 31034 del 05/07/2013 - dep. 19/07/2013, Santacroce, Rv. 256557) e, dunque, l'attitudine, nell'ipotesi in esame, del ricorso stesso ad "introdurre il rapporto processuale di impugnazione" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca)>>.

8. Osserva il Collegio che proprio la struttura del ragionamento logico-giuridico di quest'ultima sentenza segnala l'esigenza di sollecitare una delibazione della questione di diritto da parte delle Sezioni unite. Infatti, pur dando atto del diverso orientamento, tale sentenza in definitiva pare operare una scelta di fondo per cui ciò che rileva non è tanto il confronto dialettico sulla singola argomentazione contraria quanto, piuttosto, una sorta di pregiudiziale opzione sistematica, esposta nella sua essenzialità (scelta pregiudiziale che pare a fondamento, ancorché più implicito, pure dell'altra sentenza).

Evidente allora che, poiché la questione di diritto ha una imponente influenza sulla sorte dei processi e, in particolare, sulla necessità o meno di scontare le pene inflitte per i capi di imputazione oggetto di motivi originariamente inammissibili, coinvolgendo in modo eclatante il principio di parità di trattamento dei cittadini

condannati rispetto al fatto essenziale dell'espiazione delle sanzioni (almeno per gli aspetti che dipendono esclusivamente da orientamenti giurisprudenziali su questioni note e definite), si impone la rimessione alle Sezioni unite.

Per queste ragioni, il ricorso va rimesso alle Sezioni unite per la risoluzione della questione di diritto: "se, in presenza di un ricorso cumulativo per diversi e autonomi capi di imputazione, per i cui reati sia intervenuta la prescrizione dopo la deliberazione d'appello, l'accoglimento di motivi afferenti un capo imponga o meno la dichiarazione di prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione, pur quando i pertinenti motivi siano invece giudicati originariamente inammissibili".

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso, il 12.2.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Citterio

Carlo Citterio

IL PRESIDENTE

Francesco Ippolito

Francesco Ippolito

